

## ULTERIORI NOVITA' ANNO 2022:

### ABITAZIONE PRINCIPALE NEL CASO DI CONIUGI CON RESIDENZE

#### SEPARATE -

La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 12/09/2022, depositata il 13/10/2022, ha ritenuto incostituzionale il vincolo al nucleo familiare inteso ai fini civilistici della normativa originaria dell'IMU, sostenendo che evidenzia una disparità di trattamento tra coppie sposate e coppie di fatto. Con la citata sentenza ha pertanto dichiarato:

1) L'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, *D.L. 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 22 dicembre 2011, n. 214*, come modificato dall'*art. 1, comma 707, lettera b)*, *L. 27 dicembre 2013, n. 147*, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: **«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».**

2) in via consequenziale, ai sensi dell'*art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del *D.L. n. 201 del 2011*, come convertito, e successivamente modificato dall'*art. 1, comma 707, lettera b)*, della *legge n. 147 del 2013*.

3) in via consequenziale, ai sensi dell'*art. 27 della legge n. 87 del 1953*, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della *L. 27 dicembre 2019, n. 160*, nella parte in cui stabilisce: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

4) in via consequenziale, ai sensi dell'*art. 27 della legge n. 87 del 1953*, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), secondo periodo, della *legge n. 160 del 2019*, come successivamente modificato dall'*art. 5-decies, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2021, n. 215*.

**Le citate disposizioni di legge sono state censurate dalla Corte costituzionale nella parte in cui subordinano la qualificazione di abitazione principale, e quindi il riconoscimento della relativa esenzione dall'IMU, al riscontro del doppio requisito (dimora abituale e residenza anagrafica) in capo all'intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo, anziché in capo solo a quest'ultimo quale soggetto passivo d'imposta. Coerentemente, sono state altresì dichiarate incostituzionali le disposizioni che impongono al contribuente la scelta di un'unica abitazione da esentare nell'ambito del territorio del medesimo comune o anche (a decorrere dal 2022) nell'ambito del territorio di comuni diversi.**

Sicché, a decorrere dal 20/10/2022, giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata sentenza, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista

**in materia della “vecchia” IMU (regolata dall’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con legge 22 dicembre 2011, n. 214) e della “nuova” IMU (disciplinata dall’art.1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) rileva la dimora abituale e la contestuale residenza anagrafica unicamente del soggetto passivo IMU e non più la dimora abituale e la residenza anagrafica del suo nucleo familiare.**

**Il diritto all’esonero/esclusione dall’IMU é pertanto riconosciuto nel caso di sussistenza contestuale della condizione formale dell’iscrizione anagrafica e di quella sostanziale della dimora abituale del contribuente.**

Dunque, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, le norme dichiarate incostituzionali devono intendersi disapplicate. Ciò significa che gli effetti disapplicativi conseguenti alla pronuncia in rassegna trovano applicazione ai rapporti d’imposta futuri e ai rapporti d’imposta c.d. pendenti, ossia ai rapporti non esauriti relativi all’anno in corso o ad anni passati. Di converso, una sentenza della Corte costituzionale dichiarativa di illegittimità costituzionale non produce effetti nei riguardi dei rapporti c.d. consolidati o intangibili.

### **Rimborso dei versamenti spontanei d’imposta non prescritti:**

La presentazione di una istanza di rimborso IMU impone la dimostrazione, a carico del contribuente, dei requisiti che comprovano la propria dimora abituale in quell’immobile. Il versamento eseguito ai fini IMU fa presumere infatti l’assenza dei requisiti di legge, situazione che ai fini del diritto al rimborso deve essere superata mediante la dimostrazione della dimora abituale, quali ad esempio: allacciamenti relativi alla fornitura di energia elettrica, gas o acqua, luogo di lavoro, medico curante, scuole frequentate dai figli, tanto più se minori, luogo di residenza del coniuge e dei figli, abbonamento a parcheggi a pagamento, ecc...

1° Dicembre 2022